

Sentenza: n. 14 del 23 gennaio 2012

Materia: Ambiente - aree naturali protette

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma. Art. 118 della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del parco regionale della pace nella frazione di Pietransieri").

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 60/2010 come riportato in oggetto. La legge impugnata, secondo il ricorrente, nello stabilire un ampliamento di circa 29 ettari dell'area destinata a riserva naturale avrebbe proceduto ad istituire un'altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti di legge previsti. Verrebbe inoltre violato l'articolo 118 della Costituzione, in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), alla legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed alla legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), in quanto non sarebbero state rispettate le disposizioni statali e regionali che regolano la materia e non sarebbe stata consentita la partecipazione degli enti locali territorialmente interessati al procedimento di istituzione della nuova area protetta, in contrasto anche con i principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali e dunque con l'art. 117, terzo comma, Costituzione. Considerato, poi, che le riserve naturali rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, si richiama la violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le regioni potrebbero adottare norme conservative e migliorative dei parchi esistenti, risultando alle stesse inibito, alla luce del parametro esposto, realizzare, nuove estensioni su terreni estranei alla riserva, attraverso leggi regionali che siano addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.). La Corte osserva che il ricorso del Governo, anche se formalmente rivolto contro un'intera legge, appare, tuttavia, nello sviluppo dei motivi di censura, chiaramente e specificamente indirizzato soltanto alla disposizione di cui all'art.

1 della legge regionale. La Corte costituzionale ritiene la questione fondata e visto che la legge regionale si limita, quanto all'art. 1, a modificare i confini della riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana", istituita dalla legge regionale 96/2000, stabilendo una estensione di 85 ettari a fronte dei 59 originari. All'art. 2 è, invece, prevista l'istituzione di un parco regionale di estensione indeterminata, ma individuabile attraverso la planimetria approvata dal Consiglio comunale di Roccaraso. La normativa regionale oggetto di censura si è posta in palese contrasto con la disciplina statale e regionale, che governa il settore. L'art. 22 della legge-quadro sulle aree protette, l. 394/1991, recepita dalla legge regionale n. 38 del 1996, stabilisce al comma 1, lettere a) e b), che costituiscono, tra gli altri, principi fondamentali, per la disciplina delle aree naturali protette regionali: *"la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta"*, da realizzarsi *"attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio"*; nonché *"la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25"*. Il coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati rappresenta pertanto uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione tutt'altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione dell'area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del territorio presenta, infatti, una pluralità di peculiari aspetti di ordine naturalistico, economico, sociale, culturale che necessariamente comportano il concorrere degli enti locali e non può, nelle forme regolate, essere negato uno specifico diritto a interloquire, che valga a definire non soltanto l'ambito spaziale della nuova area da istituire, ma anche gli obiettivi che attraverso essa si intendano concretamente realizzare, nell'ambito delle scelte consentite dalla disciplina di settore. Nello stabilire la mera estensione territoriale di una riserva naturale provinciale già istituita, senza tener conto, anche in relazione al sensibile incremento dell'area interessata, della esigenza della partecipazione, per come prevista, delle comunità locali interessate, la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione pur dovendosi ritenere compatibile con l'indicato parametro la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio di proprie competenze, di procedere ad interventi legislativi ampliativi della sfera di tutela riservata allo Stato, non può, al contrario, considerarsi legittima l'adozione, da parte degli stessi enti, di modalità procedimentali che si discostino in senso peggiorativo dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali. La Corte costituzionale al riguardo cita la sentenza 282/2000 e per quanto attiene il rispetto dei livelli minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, anche la sentenza 31/2010. La Corte, pertanto, alla luce di quanto detto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Regione Abruzzo 60/2010.